

TITOLO IV - AREE PUBBLICHE PER SERVIZI E ATTREZZATURE

Art. 4.1 - Attuazione e gestione

Sulle aree pubbliche per servizi ed attrezzature si interviene di norma per intervento diretto, eccezionalmente mediante formazione di un Piano Tecnico Esecutivo di opere pubbliche o mediante Piano Particolareggiato: nel caso di intervento mediante S.U.E. o P.T.E. gli indici urbanistici potranno essere ridefiniti in quella sede, con un incremento max del 20% di quanto previsto agli articoli successivi e nel rispetto delle norme previste dalle leggi di settore. Nel caso di intervento diretto non potranno essere superati gli indici urbanistici fissati agli articoli successivi.

Aree pubbliche di interesse comunale e generale possono essere concesse in diritto di superficie a tempo determinato a Enti, privati o cooperative, che si impegnino con apposita convenzione alla realizzazione delle finalità previste nel P.R.G.I. per dette aree e all'uso pubblico delle opere concesse.

L'opportunità di cui al comma precedente è ammessa, nelle aree destinate ai servizi di interesse comunale, fino ad un max di 7 mq abitanti, nel rispetto di quanto previsto all'art. 21 L.R. 56/77 e s.m.